



Consiglio Regionale della Campania

Consiglio Regionale della Campania

Prot. SETSG 2015.0001195/P

Del 04/11/2015 15 27 37

Da SETSG PRESCR

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania

Via S. Lucia, n. 81

N A P O L I

Ai Presidenti della V, VI e II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

UD Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E



Oggetto: Proposta di legge "Disposizioni in materia di Terapia ed attività assistite da animali"
(Reg. Gen. n. 91)

Ad iniziativa dei Consiglieri Flora Beneduce, Armando Cesaro, Monica Paolino, Maria Grazia Di
Scala, Gianpiero Zinzi ed Ermanno Russo

Depositata in data 3 novembre 2015

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

V Commissione Consiliare Permanente per l'esame
VI e II Commissione Consiliare Permanente per il parere

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

5 NOV 2015

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Ufficio di Presidenza

USI 11/2015
SILVIA ESPOSITO
C.M.M.V.

Il Consigliere Segretario

Prot. n. 040/Ben.

Napoli li 2 novembre 2015

Consiglio Regionale della Campania

Al Presidente
Consiglio Regionale della
Campania
On. Rosa D'Amelio

Prot. Gen. 2015.0014817/A
Del 03/11/2015 08:33:36
Da CR A SERASS

SEDE

Oggetto: Trasmissione Proposta di Legge.

Si trasmette, in allegato, la Proposta di legge
"Disposizioni in materia di Terapia ed attività assistite da animali"
ad iniziativa della sottoscritta, ai sensi dell'art. 96 del
Regolamento Interno del Consiglio Regionale della Campania.

- Flora Beneduce -

Anna Maria Arco
Flora Beneduce
Rosario Di Leo
Giuseppe Giul.

2-11-2015



Consiglio Regionale della Campania

Ufficio di Presidenza

Il Consigliere Segretario

Prot. n ____/Ben.

Napoli li

Al Presidente
Consiglio Regionale della
Campania
On. Rosa D'Amelio

SEDE

Oggetto: Trasmissione Proposta di Legge.

Si trasmette, in allegato, la Proposta di legge
"Disposizioni in materia di Terapia ed attività assistite da animali"
ad iniziativa della sottoscritta, ai sensi dell'art. 96 del
Regolamento Interno del Consiglio Regionale della Campania.

- Flora Beneduce -

Arnaldo Casar
Flora Beneduce

Lucrezia Di Paolo

Giuseppe Zuffi



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di Legge: “Disposizioni in materia di Terapia ed attività assistite da animali”.

ad iniziativa del Consigliere Flora Beneduce



Consiglio Regionale della Campania

Relazione Tecnico – Finanziaria

Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione delle presente legge pari a € 400.000// si provvede mediante prelievo delle somme iscritte nell'ambito della Missione 20 (Fondi e accantonamenti) – Programma 1 (Fondi di riserva) dello stato previsionale della spesa per l'anno finanziario 2015. Per i prossimi esercizi finanziari si provvederà con appositi stanziamenti.

AC AS AL
HA
L. Caputo
G. G.



Relazione Descrittiva

La proposta di legge recepisce i principi fissati nella Carta Modena 2002 “carta dei valori e dei principi sulla Pet Relationship” definendo e promuovendo la Terapia Assistita con Animali (TAA), l’Educazione Assistita con gli Animali (EAA) e l’Attività Assistita con Animali (AAA). Recepisce altresì gli accordi stabiliti dalla conferenza Stato - Regioni e definiti nelle “Linee guida nazionali sugli interventi assistiti con gli animali (IAA)”. Obiettivo principale della proposta di legge è quello di standardizzare i protocolli e regolare il processo terapeutico, riabilitativo ed educativo della terapia con animali domestici. La pet therapy non è una terapia a sé stante, ma una co-terapia che affianca una terapia tradizionale in corso. Lo scopo delle co-terapie è quello di facilitare l’approccio medico e terapeutico delle varie figure mediche e riabilitative soprattutto nei casi in cui il paziente non dimostra collaborazione spontanea. La presenza di un animale permette in molti casi di consolidare un rapporto emotivo con il paziente e, tramite questo rapporto, stabilire sia un canale di comunicazione paziente-animale-medico sia stimolare la partecipazione attiva del paziente. I programmi riabilitativi sono predisposti e realizzati da equipe multidisciplinari costituite da figure qualificate in funzione della tipologia di intervento; sono impegnati a vari livelli medici veterinari, psicologi, infermieri/ assistenti sanitari e psicomotricisti. Possono essere ammessi a programmi TAA, EAA e AAA solo appartenenti a specie domestiche di età non inferiori a dodici mesi, che siano stati sottoposti a un programma sanitario. Presso l’assessorato regionale competente in materia di tutela della salute è istituita la Commissione per la terapia e l’attività assistite con animali, con funzioni di valutazione, esame e controllo in merito allo svolgimento dei progetti di terapia e attività assistite.

DE
JP
= July 4



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1 Finalità

1. La Regione Campania definisce e promuove gli Interventi Assistiti con gli animali (IAA) in attuazione dell'Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in sul documento recante "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA) riconoscendone il valore terapeutico e riabilitativo, sancendone gli ambiti applicativi e le modalità di intervento
2. Gli IAA comprendono tre ambiti di intervento: Terapie Assistite con gli Animali (TAA), Educazione Assistita con gli Animali (EAA) e Attività assistite con gli Animali (AAA).

Art. 2 Definizione

1. Si definisce Terapia Assistita con Animali (TAA) ogni intervento terapeutico e riabilitativo rivolto a persone con patologie neuromotorie, cognitive o psichiatriche, avente la finalità di ridurre la differenza tra il livello reale e potenziale di capacità del sistema lesionato e tendendo a limitare lo stato patologico diagnosticato e i suoi effetti.
2. Si definisce Educazione Assistita con gli Animali (EAA) ogni intervento terapeutico e riabilitativo con finalità specifiche riguardanti la sfera educativa, cognitiva e dell'apprendimento.
3. Si definisce Attività Assistita con Animali (AAA) ogni progetto di tipo ludico, ricreativo ed educativo finalizzato a migliorare la qualità della vita dei soggetti interessati.

Art. 3 Scelta degli animali ammessi a programmi di TAA, EAA e AAA

1. Possono essere ammessi a programmi di TAA, EAA e AAA solo animali appartenenti a specie domestiche di età non inferiore ai dodici mesi, che siano sottoposti regolarmente a un programma sanitario che ne attesti costantemente lo stato di buona salute attraverso trattamenti antiparassitari ed ectoparassiti, trattamenti vaccinali, controlli specifici in funzione delle caratteristiche ed esigenze di specie.
2. Per quanto concerne i cani, considerando la più ampia diffusione degli stessi e il maggior coinvolgimento come co-terapeuti, non possono essere coinvolti cani adulti di canile o cani residenti in canili.
3. Tutte le coppie operatore-animale devono essere in possesso di un curriculum che ne attesti la certificazione secondo i principi di "Carta Modena 2002" e le "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali".

Art. 4 Ambiti applicativi

1. La TAA, l'EAA e l'AAA possono essere praticate in particolare presso ospedali, centri di riabilitazione, centri residenziali e semi-residenziali sanitari, case di riposo, scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione, comunità di recupero, dei tossicodipendenti, centri privati, fattorie socio-terapeutiche e didattiche, centri gestiti da cooperative sociali.

[Handwritten signatures and initials]



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5

Programmi terapeutici ed equipe multidisciplinari di lavoro

1. La TAA, l'EAA e l'AAA sono svolte attraverso programmi finalizzati a mettere in evidenza gli obiettivi rispettivamente terapeutici generali o specifici, ludici, ricreativi ed educativi commisurati alle esigenze del soggetto beneficiario.
2. I programmi di cui al comma 1 sono predisposti e realizzati da equipe multidisciplinari di lavoro costituite da figure qualificate in funzione della tipologia progettuale e provviste di curriculum attestanti esperienze professionali documentabili o competenze specifiche. Tali programmi sono registrati presso l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio ed esaminati dalla Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali di cui all'articolo 7.
3. Nell'equipe di cui al comma 2 è sempre prevista la figura di un medico veterinario e di un operatore con specifica preparazione nell'interazione con la specie animale di riferimento, nonché il possesso, da parte dei soggetti componenti l'equipe, di un animale opportunamente educato alle attività e terapie assistite con animali.

Art. 6

Formazione degli operatori di equipe

1. La Regione promuove percorsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori dell'equipe di cui all'articolo 5.
2. I corsi di formazione sono in particolare finalizzati:
 - a) a sviluppare una competenza di base riguardo alle attività e terapie assistite con animali, ai relativi metodi di intervento ed ai loro effetti;
 - b) ad approfondire la conoscenza del rapporto uomo-animale e dell'animale coinvolto nelle attività e terapie assistite con animali, incluse le competenze etologiche;
 - c) ad avere conoscenza e padronanza della relazione pluridisciplinare, nonché conoscenza generale delle disabilità e degli stati patologici a cui la terapia si rivolge.

Art. 7

Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali

1. È istituita, presso l'assessorato regionale competente in materia di tutela della salute, la Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composta:
 - a) un rappresentante dell'assessorato competente in materia di tutela della salute e sanità pubblica con funzioni di coordinamento;
 - b) un rappresentante dell'assessorato competente in materia di politiche sociali;
 - c) uno psichiatra;
 - d) un neuropsichiatra infantile;
 - e) uno psicologo;
 - f) un terapeuta della riabilitazione (psicomotricista, logopedista, fisioterapista) con esperienza in attività e terapie assistite con animali;
 - g) un terapeuta della riabilitazione abilitato e con esperienza in pet therapy;
 - h) un medico veterinario esperto in comportamento animale e con competenza in pet therapy;
 - i) un etologo con competenza in pet therapy;

...



Consiglio Regionale della Campania

- j) un medico veterinario zoiatra;
- k) due rappresentanti delle associazioni operanti nell'ambito delle attività e terapie assistite con animali;
- l) un addestratore specializzato in attività e terapia assistite con animali.

Art. 8

Compiti e funzioni della Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali

1. La Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali svolge le seguenti funzioni:
 - a) esamina i programmi di terapia e attività assistita con animali che abbiano rilevanza ai fini dell'inserimento in programmi di terapia, riabilitazione, educazione sanitaria, promozione della salute, in attività ricreative e di sostegno effettuate in strutture socio-sanitarie ed assistenziali;
 - b) valuta i requisiti professionali delle figure coinvolte nei progetti di terapia e di attività assistita con animali;
 - c) verifica la validità ed il regolare svolgimento dei progetti di terapia e attività assistite nonché il rispetto dei requisiti per tutelare il benessere degli animali coinvolti;
 - d) propone linee guida per definire ed uniformare le buone pratiche nel campo delle terapie e attività assistite con animali nell'ambito di strutture socio-sanitarie e nel campo dell'educazione sanitaria e della promozione della salute;
 - e) svolge approfondimenti e ricerche anche mediante accertamenti in loco o delega ai competenti servizi delle AASSLL.
2. Ai componenti della Commissione non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per le l'esercizio delle funzioni svolte.

Art. 9

Norme di attuazione

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, adotta un regolamento che individua le modalità operative per lo svolgimento di terapie e attività assistite con animali e i criteri e le modalità di formazione ed educazione dell'animale coinvolto.

Art. 10

Norma finanziaria

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione delle presente legge pari ad € 400.000// si provvede mediante prelievo delle somme iscritte nell'ambito della Missione 20 (Fondi e accantonamenti) dello stato previsionale della spesa per l'anno finanziario 2015.
2. Per i prossimi esercizi finanziari si provvederà con appositi stanziamenti.

Art. 11

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.